

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 40, comma 3 – sexies del D.Lgs. 165/2001

La presente relazione tecnico-finanziaria viene compilata secondo lo schema predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Circolare n. 25 del 19.07.2012 riferita alle seguenti Ipotesi di Accordo:

- Criteri di distribuzione del Fondo Aziendale di Perequazione

III.1 - Modulo I: La Costituzione del Fondo per la Contrattazione Integrativa

Si rinvia allo schema di costituzione dei fondi definitivi anno 2024 - DDG n.585 del 14.05.2025 Certificati dal Collegio Sindacale in data 24.06.2025

ANNO 2024 (VALORE DEFINITIVO)

Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' DIRIGENZA AREA SANITA'

	RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	RISULTATO
Risorse storiche consolidate al 31.12.2021	€ 10.818.164,81	€ 2.384.991,32	€ 2.241.181,25
TOTALE VALORE FONDO CONSOLIDATO AL 31.12.2021	€ 10.818.164,81	€ 2.384.991,32	€ 2.241.181,25
Riduzione Fondi da effettuare a favore dell'Azienda Zero		€ -59.745,36	
Incremento Stabile art. 72 comma 2 lettera a) CCNL 23.01.2024	€ 564.638,79		
Incremento Stabile art. 73 comma 2 lettera a) CCNL 23.01.2024		€ 69.509,04	
Incremento Stabile art. 74 comma 2 lettera a) CCNL 23.01.2024			€ 50.884,73

Sezione II: RISORSE VARIABILI

RIA personale cessato nell' anno 2019-20-21-22	€ 411.801,03		€ 14.169,57
Art. 75. C1 Risorse di cui art. 1 comma 435 e 435 bis L. 205/2017	€ 81.529,05	€ 64.606,93	
Risorse art. 11 D.L. 35/2019 "Decreto Calabria" valore anno 2024 ed assest 2023	€ 566.247,75	€ 117.554,61	€ 111.527,24
Risorse art. 75 C. 4 l. 234/2021 CCNL 23.01.2024		€ 46.945,07	€ 46.945,07
Risorse art. 75 C. 2 risorse di cui art. 1 c. 293 Risorse per PS		€ 232.177,00	
Risorse INAIL di cui art. 1 c. 526 L. 30.12.2018 n. 145			

Sezione III: DECURTAZIONI DEL FONDO

Ria (rientra nei vincoli di cui all'art. 23 del D.Lgs 75/2017)	€ -411.801,03		€ -14.169,57
Riduzione annua per piani di recupero art. 40 c. 3 D.Lgs 165/2001	€ - 40.698,50		€ - 56.637,58
Decurtazione temporanea e provvisoria ex art. 6 bis D.Lgs 161/2001 per affidamento servizio di assistenza medica – valore anno 2024	€ - 300.190,39	€ - 231.965,98	€ - 124.579,70
Altre decurtazioni del fondo D.L. 112/2008 Art. 71 co.1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	€ - 26.709,79	€ -856,44	€ -178,77

Sezione IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TOTALE FONDI DEFINITIVI ANNO 2024	€ 11.662.981,72	€ 2.623.216,19	€ 2.269.142,24
--	------------------------	-----------------------	-----------------------

I fondi contrattuali di cui alla DDG n. 585 del 14.5.2025 sono stati determinati tenuto conto di quanto previsto:

- dall'Art. dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs 25.5.2017 n. 75: *“...a decorrere dall'1.1.2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 30.03.2021 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016...”*
- dall'art. 11, comma 1, del Decreto Legge 30.04.2019, n. 35 convertito nella Legge 25.06.2019, n. 60 e s.m.i. (conversione in Legge del “Decreto Calabria”) in conseguenza di nuove assunzioni di personale che accede ai fondi per la contrattazione integrativa, il relativo limite, *“definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25.05.2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018”;*

così come esplicitamente indicato nelle tabelle allegate alla deliberazione

III.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione dei Fondi**Sezione I-II-III- IV –V - VI Destinazione risorse e Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

La DGRV 280 del 21.03.2024 ha individuato i criteri di allocazione delle risorse che finanziano il trattamento accessorio previste da specifiche disposizioni di legge per le quali è necessario l'intervento regionale che tengano anche conto della perequazione e compensazione a livello regionale.

Il Fondo di Perequazione è definito dal DPCM 27/03/2000 (art. 5, comma 2, lett. e): *“I criteri per la determinazione delle tariffe e le modalità della loro ripartizione, sono stabiliti in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro e alla contrattazione decentrata, garantendo, comunque una percentuale*

pari al 5% della massa dei proventi dell'attività libero professionale, al netto delle quote a favore dell'Azienda, quale fondo aziendale da destinare alla Perequazione per quelle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio alla libera professione intramuraria."

La norma viene richiamata dal CCNL Area Sanità del 23.01.2024 all'art. 90, comma 2, lettera i)

I valori rilevati per l'anno 2024 risultano:

- Massa dei proventi € 5.513.535
- Costi aziendali: Euro 614.279,00

Tot. Euro € 4.899.256,00 base per calcolo Fondo di Perequazione 5%

5% = € 244.962,77

III.3 - Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Entità del Fondo Lordo anno 2024 € 244.962,77

Oneri e irap € 61.470,06

Fondo ripartibile di cui all'Ipotesi di Accordo € 183.492,71

I beneficiari del Fondo di Perequazione sono i dirigenti che non hanno percepito compensi della Libera Professione Intramoenia o che hanno percepito proventi LPI al di sotto del valore soglia determinato in € 2.500,00, appartenenti alle Strutture Operative Complesse (e loro articolazioni interne ivi comprese le UOS) indicate nell'Ipotesi di Accordo e nella Relazione Illustrativa, nelle quali, oggettivamente, vi è una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria o non può essere esercitata, secondo l'elenco indicato nell'Ipotesi di Accordo e riportato nella Relazione Illustrativa.

La quota viene determinata sulla base dei giorni di presenza riconosciuti secondo i criteri della retribuzione di risultato e non è necessario l'effettuazione di orario aggiuntivo oltre l'orario istituzionale previsto dal CCNL

Non beneficiano della quota i :

- Dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo
- Dirigenti a rapporto di lavoro con impegno ad orario ridotto
- Dirigenti specializzandi (non è consentito l'esercizio della LPI ai sensi dell'art. 88 CCNL 23.1.2024)
- Dirigenti che hanno effettuato attività LPI per importo superiore al valore soglia aziendale;
- Dirigenti in debito orario nell'anno di riferimento.
La UOC Gestione Risorse Umane verifica che a consuntivo non risulti per il dirigente un debito orario.

Per l'anno 2024 i Dirigenti dell'Area Sanità destinatari sono n. 185 e tenuto conto dei parametri di cui al punto precedente, i Dirigenti aventi diritto sono n. 138

III.4 - Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Le risorse oggetto della presente Ipotesi di Accordo sono state regolarmente rilevate nel bilancio anno 2024 nel "Conto PDA 340 Debiti v/dipendenti".

Il fondo di Perequazione anno 2024 viene monitorato in merito al suo utilizzo da parte della UOC Gestione Risorse Umane

Rovigo, 19.11.2025

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to - Dott. Roberto Sembeni -